



COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23871

REGOLAMENTO PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 31.03.2017

INDICE:

Art. 1 - PREMESSA

Art. 2 - OBIETTIVI

Art. 3 - SOGGETTI INTERESSATI

Art. 4 – METODI DI COMPOSTAGGIO CONSENTITI

Art. 5 – ADESIONE E PROCEDIMENTI

Art. 6 – RIDUZIONE TARIFFA

Art. 7. -VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 8 - CESSAZIONE DEL COMPOSTAGGIO

Art. 9 - LINEE GUIDA AL COMPOSTAGGIO

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE - NORME FINALI

Art. 1 – PREMESSA

Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare la pratica del compostaggio presso le utenze domestiche e non domestiche che esercitano attività agricole e/o vivaistiche presenti sul territorio comunale, allo scopo di ridurre la quantità di rifiuto prodotto e conferito al servizio pubblico di raccolta. Le utenze che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio avranno diritto ad una riduzione della tassa di smaltimento rifiuti.

Art. 2 – OBIETTIVI

Il presente regolamento definisce gli strumenti necessari per realizzare autonomamente e compiutamente la pratica del compostaggio al fine di garantire il recupero della frazione organica direttamente nel luogo di produzione, riducendo così i rifiuti organici da conferire al servizio pubblico e producendo compost da utilizzare in alternativa ai concimi chimici, per restituire fertilità ai terreni di orti e giardini di proprietà.

Art. 3 – SOGGETTI INTERESSATI

Sono soggetti destinatari delle norme del presente regolamento tutti i cittadini del Comune di Lomagna che decidono di voler effettuare la pratica del compostaggio domestico, nonché le attività agricole e/o vivaistiche che effettuano il compostaggio aerobico per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche (art. 208 comma 19/bis del D. Lgs 152/2006), in regola con il pagamento della tassa smaltimento rifiuti, conformemente a quanto indicato nell'apposito articolo del Regolamento IUC-TARI.

Art. 4 – METODI DI COMPOSTAGGIO CONSENTITI

Il compostaggio può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie, ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa smaltimento rifiuti è richiesto alle utenze di effettuare il compostaggio della frazione umida e sfalcio erba, attuando uno o più dei seguenti metodi:

- Buca, ossia compostaggio in buca con rivoltamento periodico;
- Composter chiuso.

Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico i contenitori e recipienti vari (es. bidoni, vasche, secchi ecc.) anche se adattati.

Il sito di compostaggio dovrà essere posizionato ad almeno 10 metri delle altrui abitazioni limitrofe, con tutte le precauzioni del caso, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.

La buca è consentita se l'area verde di pertinenza è superiore ai 400 mq, mentre per l'uso del composte è necessario disporre di un'area di almeno 80 mq. Il composte deve essere posizionato all'aperto e poggiare su suolo naturale.

Nel caso di utilizzo di compostiera domestica, la stessa deve avere dimensioni adeguate all'uso, con una proporzione di 70 litri per ogni componente del nucleo familiare.

Le concimaie agricole sono equiparabili a strumenti di compostaggio e pertanto sono tenute al rispetto dell'art. 3.10.4 del Regolamento Locale di Igiene:

3.10.4 Scarichi

I cortili, le aie, gli orti, i giardini, anche se già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa.

In ogni casa rurale, anche se già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in genere tutti i serbatoi di raccolta di liquami decadenti dalle attività devono essere realizzati con materiale impermeabile a doppia tenuta e rispettare per il recapito finale, le norme del Titolo II del presente Regolamento.

Devono inoltre essere collocati a valle e lontano dai pozzi di prelevamento e di qualsiasi altro serbatoio d'acqua potabile e devono essere ubicati ad una distanza dalle abitazioni di almeno mt 50 e comunque tale da non arrecare molestia al vicinato.

I rifiuti oggetto di compostaggio devono provenire dal normale uso familiare o da attività agricole e/o vivaistiche e non da attività produttive, artigianali o commerciali diverse da quelle agricole e/o vivaistiche.

Il richiedente si impegna a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio e solleva l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contenziosi con i confinanti.

Art. 5 – ADESIONE E PROCEDIMENTI

Per aderire al compostaggio e accedere alle riduzioni della tassa rifiuti gli interessati dovranno compilare l'apposito modulo di adesione all'attività di compostaggio scaricabile dal sito <http://www.lomagna.lc.it>, e consegnarlo compilato e firmato all'ufficio Protocollo del Comune contestualmente all'avvio della pratica di compostaggio presso la propria abitazione o sede dell'attività.

L'ufficio Tributi ne verificherà la corretta compilazione e controllerà che il richiedente non abbia insoluti pregressi in termini di Tassa Rifiuti. La sussistenza di insoluti pregressi costituisce pregiudizio alla concessione delle agevolazioni sulla tassa rifiuti, così come stabilito nell'apposito articolo del Regolamento IUC-TARI. Qualora i controlli abbiano esito positivo, considererà approvata la domanda.

Art. 6 –RIDUZIONE TARIFFA

Coloro che praticano l'attività del compostaggio beneficiano della riduzione sulla tassa rifiuti, conformemente a quanto stabilito nell'apposito Regolamento IUC-TARI.

Per beneficiarne, le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno solare di richiesta della riduzione. Le istanze tardive troveranno applicazione, ai fini della riduzione della tassa rifiuti, dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione.

Art. 7 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione umida. La prima verifica avverrà entro l'anno solare di presentazione della domanda.

Anche negli anni successivi la verifica sarà effettuata a campione, anche più volte all'anno. Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio della frazione umida non sia in atto, o sia realizzato solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento, o l'utente non consenta il controllo da parte dell'Amministrazione, la riduzione sarà revocata, con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi, a seguito di verbale redatto dall'incaricato alle ispezioni. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sarà revocata dovrà presentare una nuova richiesta a partire dall'anno successivo alla revoca.

Qualora sia accertato a carico dell'utente il mancato rispetto delle prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con modalità analoghe a quelle appena indicate.

Art. 8 – CESSAZIONE DEL COMPOSTAGGIO

Il cittadino o l'Azienda che intendono cessare la pratica del compostaggio sono tenuti a dare preventiva disdetta all'ufficio Protocollo del Comune, comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante la compilazione dell'apposito modulo di cessazione della pratica del compostaggio.

La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione fiscale a partire dalla data di cessazione delle operazioni di compostaggio comunicata sul modulo.

Art. 9 – LINEE GUIDA AL COMPOSTAGGIO

Per tutti gli utenti sono disponibili sul sito del comune di Lomagna all'indirizzo <http://www.comune.lomagna.lc.it> delle linee guida alla corretta pratica del compostaggio.

Art. 10 ENTRATA IN VIGORE - NORME FINALI

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione con la quale viene approvato e produce i suoi effetti dal 1° gennaio 2017.

In sede di prima applicazione, limitatamente all'anno 2017, le domande per beneficiarne della riduzione della tariffa previste al precedente art. 6 dovranno pervenire entro e non oltre il 31.03.2017.

Il cittadino che già beneficia, in base alla previgente normativa, della riduzione tariffaria per avviamento del compostaggio, deve presentare la richiesta di adesione al compostaggio, stante i nuovi requisiti (modulo allegato) prevista al precedente art.5 , entro e non oltre il 31.3.2017.